

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA

"Evaluation and Research in Education"

TRA

l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, con sede in Roma, via Ippolito Nievo 35, codice fiscale n. 92000450582, d'ora in avanti indicato come INVALSI, rappresentato dal Presidente, dott. Roberto Ricci,

E

il Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco, con sede in via Gaetano Prevati n. 1/c, C.A.P. 23900 Lecco, codice fiscale n. 80057930150, P.IVA 04376620151, d'ora in avanti indicato come Politecnico, rappresentato dal Prorettore Delegato di Polo Prof. Marco Tarabini, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle Prestazioni conto di terzi D.R. n. 13298 del 30.09.2024 e ss.mm.ii.

Di seguito indicate come "Parti"

PREMESSO CHE

- l'art. 2, comma 3 dello Statuto del Politecnico di Milano stabilisce che l'Ateneo considera il rapporto con il territorio in cui opera parte integrante della propria missione e, attraverso le sue attività istituzionali e la diffusione di conoscenze e innovazioni, mira a promuoverne lo sviluppo e a incrementarne la competitività internazionale;
- l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, in coerenza con la propria missione istituzionale, promuove e organizza eventi seminariali finalizzati alla valorizzazione dei dati INVALSI, anche attraverso la loro integrazione con fonti informative esterne. Tali iniziative mirano a offrire una lettura più completa e accurata del sistema educativo, anche mediante la collaborazione con istituzioni pubbliche e private;
- l'articolo 15 della Legge 241/1990 prevede espressamente che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- con il presente ACCORDO, avendo come obiettivo comune quello di creare e promuovere la ricerca sulla base degli interessi comuni, le Parti intendono disciplinare la collaborazione finalizzata alla realizzazione della Conferenza *"Evaluation and Research in Education"*;
- l'art. 15, co. 2-bis della Legge 241/1990 prevede che "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

L'oggetto del presente ACCORDO di collaborazione consiste nell'organizzazione della Conferenza *“Evaluation and Research in Education”* con il patrocinio del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, che si terrà dal 4 al 6 novembre 2026 presso il Polo Territoriale di Lecco.

Art. 2 – Natura delle attività

In base alle risorse disponibili e alla natura delle attività svolte nell'ambito dell'ACCORDO, le Parti concordano di condividere la responsabilità su:

- scelta del tema della conferenza,
- organizzazione del programma della conferenza,
- revisione delle proposte,
- selezione di chair e discussant per la conferenza,
- proposta di keynote speaker.

Art. 3 – Attività specifiche

Le responsabilità per le attività specifiche proposte nell'ambito del presente ACCORDO saranno distribuite come segue:

- compiti dell'**INVALSI**:

- a) provvedere al servizio di accoglienza e catering;
- b) organizzare tutti gli aspetti e i servizi comunicativi relativi alla conferenza;
- c) gestire il sito dedicato all'evento;
- d) partecipare alle riunioni per l'organizzazione della conferenza;
- e) organizzare il viaggio e il pernottamento per i keynote e/o personalità di spicco;
- f) acquistare cancelleria personalizzata e non;

- compiti del **POLITECNICO**:

- a) individuare una sede che soddisfi tutti i requisiti necessari allo svolgimento della conferenza e farsi carico delle spese;
- b) verificare la presenza di idonee strumentazioni audiovisive nelle sale e provvedere alle riprese audio-video;
- c) facilitare la ricerca di stanze per i partecipanti alla conferenza ed eventualmente negoziare possibili tariffe agevolate.

Art. 4 – Responsabilità

Per la gestione e realizzazione della collaborazione oggetto della presente scrittura:

- l'INVALSI designa la dott.ssa Patrizia Falzetti;
- il POLITECNICO designa il prof. Tommaso Agasisti.

Art. 5 – Ripartizione delle spese

Le Parti convengono che le spese connesse all'organizzazione e alla realizzazione delle attività oggetto del presente ACCORDO saranno ripartite tra le stesse secondo quanto dettagliatamente indicato nell'elenco allegato al presente ACCORDO sotto la lettera "A".

Tale allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente ACCORDO e ne condivide a tutti gli effetti la medesima efficacia giuridica.

Ciascuna Parte si impegna a sostenere le spese di propria competenza nei termini e secondo le modalità ivi previste, restando esclusa ogni forma di solidarietà passiva tra le Parti per obbligazioni assunte dall'altra.

Art. 6 – Durata

Il presente ACCORDO di collaborazione durerà fino al termine delle attività indicate nell'Art. 1. Al termine l'ACCORDO cesserà automaticamente e definitivamente di essere in vigore senza necessità di alcuna specifica comunicazione. È esclusa ogni forma di rinnovo tacito e/o automatico.

Art. 7 - Responsabilità per eventuali danni

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere nel corso dell'esecuzione delle attività di cui agli Artt. 1, 2 e 3.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente ACCORDO, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.



Art. 8 – Aspetti Ambientali

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 9 – Tutela dei dati personali

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente ACCORDO, le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento UE n. 679/2016 (o GDPR), in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

Ciascuna Parte si impegna a:

- trattare i dati personali in conformità alle disposizioni del GDPR;
- adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie per garantire la sicurezza dei dati;
- rispettare la riservatezza dei dati personali e delle informazioni condivise nell'ambito dell'ACCORDO.

Con riferimento all'attività di registrazione della Conferenza attraverso la strumentazione in dotazione presso il Politecnico, le Parti concordano sin d'ora che il Politecnico assumerà la qualifica di Responsabile del trattamento per i dati personali. Tale qualifica verrà formalizzata mediante un apposito atto di nomina, nel quale verranno specificati i tipi di dati trattati, le finalità, le misure di sicurezza adottate e le procedure in caso di violazione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a mantenere riservatezza sui dati, informazioni e risultati delle attività oggetto del presente ACCORDO, che non potranno essere comunicati a terzi né utilizzati per scopi diversi da quelli concordati, senza preventiva autorizzazione scritta del soggetto che le ha fornite.

Art. 10 - Divieto di citare le Parti a scopi pubblicitari

Il Politecnico e INVALSI non potranno citarsi reciprocamente in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche-istituzionali collegate all'evento descritto nell'art. 1, e non potranno comunque mai essere menzionati a scopi pubblicitari.

Art. 11 - Dispute

Le Parti concordano di risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente ACCORDO di collaborazione. Nel caso in cui una soluzione non possa essere raggiunta in questo modo, le Parti individuano nel Tribunale di

Milano l'autorità competente per qualsiasi controversia riguardante la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo ACCORDO.

ART. 12 – BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente ACCORDO, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura di INVALSI. È inoltre soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 N. 131.

Art. 13 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto e disciplinato nella presente convenzione le Parti fanno espresso riferimento alle normative nazionali in quanto applicabili.

Art. 14 – Firma digitale

Il presente ACCORDO è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

POLITECNICO	INVALSI
Il Prorettore del Polo Prof. Marco Tarabini	Il Presidente INVALSI Dott. Roberto Ricci
Il Responsabile dell'ACCORDO Prof. Tommaso Agasisti	La Responsabile dell'ACCORDO Dott.ssa Patrizia Falzetti
Il Responsabile Gestionale Dott.ssa Manuela Ghielmetti	

Allegato A

Suddivisione delle spese previste connesse all'organizzazione e alla realizzazione delle attività previste per la Conferenza *"Evaluation and Research in Education"*, che si terrà dal 4 al 6 novembre 2026 nella sede del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.

SPESE A CARICO DELL'INVALSI	SPESA (in euro)
Spese per catering (coffee corner, pranzi e aperitivo sociale del 5/11) - PTCO	20.000,00
Spese per viaggio – personale interno	6.000,00
Spese per viaggio – personale esterno	20.000,00
Spese anticipate dal richiedente e richieste a rimborso con tabella di missione	6.000,00
Spese per pernotto con mezza pensione (colazione e cena) + city tax – personale interno - Cisalpina	20.000,00
Spese per pernotto con mezza pensione (colazione e cena) + city tax - personale esterno - Cisalpina	20.000,00
Affitto stanze foresteria Politecnico Lecco (comprensivo del solo pernotto)	3.000,00
FEE* servizi meeting (viaggi + hotel) Consip AQ4 Cisalpina	4.000,00
Supporto accoglienza, organizzazione, assistenza front/back-office - PTCO	13.000,00
Spese per cancelleria (personalizzata e non)	9.760,00
TOTALE	121.760,00

*Se l'importo è soggetto a IVA, questa è già inclusa.

SPESE A CARICO DEL POLITECNICO:	SPESA (in euro)
Sale necessarie allo svolgimento della Conferenza e allestimento catering	4.470,00
Supporto organizzativo e logistico	1.500,00
Servizi tecnici per le riprese audio/video/giorno per aula	Il costo della registrazione è €150,00+IVA